

VANTAGGI FISCALI APPLICABILI ai DONATORI

Aggiornamento: DL 117/2017

Le donazioni a GLIA ONLUS godono dei seguenti benefici fiscali a partire dal 1 gennaio 2018:

DEDUCIBILITÀ | PERSONE FISICHE o IMPRESE

Tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle in natura, la donazione è deducibile per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.

La parte eccedente può essere dedotta nei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto (art. 83, comma 2, DL 117/2017).

DETRAIBILITÀ | PERSONE FISICHE

Tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle in natura, la donazione è detraibile dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% della donazione stessa, sino a un massimo di EUR 30.000 in ciascun periodo di imposta (art. 83, comma 1, DL 117/2017).

NOTE

Per le persone fisiche, deducibilità e detraibilità sono opzioni alternative (non cumulabili).

Le agevolazioni per le donazioni in denaro sono ammesse se queste sono tracciabili (art. 23, DL 241/1997). È necessario allegare alla propria dichiarazione dei redditi e conservare per 5 anni il documento idoneo attestante l'erogazione (estratto conto bancario, postale o della carta che contiene l'indicazione del pagamento; ricevuta del versamento in c/c postale; matrice dell'assegno). Per trasparenza ed in qualsiasi momento, può essere richiesta a GLIA ONLUS la ricevuta dell'erogazione versata.

GLIA ONLUS ha l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale del donatore, utile alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

GLIA ONLUS attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.